

STATUTO

AerMalignani



ARTICOLO 1° - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita una associazione non commerciale che assume la denominazione "Gli Aeronautici del Malignani" (l'Associazione). La sede dell'Associazione è stabilita in Udine, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Arturo Malignani" (il Malignani), via Leonardo da Vinci n. 10.

ARTICOLO 2° - Scopo - Oggetto

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Essa non ha fini di lucro ed opera tramite attività culturali, ricreative e sportive destinate particolarmente: alla trasmissione e allo sviluppo della cultura aeronautica nel nostro Paese con particolare riguardo alle nuove generazioni; alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'opera e delle tradizioni della sezione di costruzioni aeronautiche del Malignani. L'Associazione, previa delibera del proprio Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti, federazioni e cooperative che abbiano obiettivi analoghi e che siano caratterizzati dalla mancanza di fini di lucro.

ARTICOLO 3°

L'Associazione, in particolare, si propone di:

1. salvaguardare e valorizzare la tradizione del Malignani nel settore aeronautico sia in ambito nazionale sia internazionale;
2. operare per un concreto raccordo tra i neo-diplomati della sezione di costruzioni aeronautiche del Malignani e la società civile con particolare impegno per il loro inserimento nel mondo del lavoro;
3. costituire il sodalizio di riferimento per tutti gli associati e i simpatizzanti che intendono proporre e attuare iniziative formative e culturali di carattere aeronautico;
4. promuovere in ogni forma e con specifico riferimento alle giovani generazioni l'interesse per la conoscenza verso le scienze e le tecnologie aerospaziali. A tale fine potranno venire organizzati anche seminari e convegni sui temi tecnico-scientifici riguardanti il settore aeronautico;
5. concorrere ad accrescere e aggiornare le attrezzature e la documentazione didattica attuali e future disponibili presso la sezione aeronautica del Malignani salvaguardandone l'integrità e valorizzandone il particolare significato storico e scientifico;
6. concorrere a sostenere e sviluppare il Parco del Volo di Udine Campoformido quale sede delle attività di volo del Malignani, collaborando alle sue iniziative per la diffusione di una corretta cultura aeronautica e mettendo a disposizione di tale organismo le competenze dell'Associazione e dei suoi associati.

L'Associazione, a seguito di specifiche deliberazioni del proprio Consiglio Direttivo, potrà inoltre:

1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per fornire consulenze e servizi nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni statutarie;

2. organizzare attività ricreative e culturali per il tempo libero degli associati e loro familiari;
3. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro e in occasione degli eventi e manifestazioni da essa organizzati, attività di natura commerciale destinate all'autofinanziamento; in tali casi verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

ARTICOLO 4° - Associati ordinari

Il numero di associati è illimitato. Possono essere associati ordinari dell'Associazione gli ex allievi, gli insegnanti e i simpatizzanti del Malignani, le società e gli enti che posseggano specifiche competenze e conoscenze in ambito aeronautico e che condividano gli scopi dell'Associazione, impegnandosi alla loro realizzazione.

ARTICOLO 5°

Chi intende aderire all'Associazione dovrà fare richiesta scritta con l'impegno di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi associativi. La richiesta di adesione viene sottoposta per approvazione al Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione e del pagamento della quota annuale seguirà il rilascio della tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato per la durata dell'anno solare in corso.

ARTICOLO 6°

La qualifica di associato da diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. contribuire alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme statutarie e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi sociali.

ARTICOLO 7°

Gli associati sono tenuti:

1. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento, entro il primo trimestre di ogni anno, della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8° - Associati onorari

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno venire nominati associati onorari dell'Associazione personalità, enti o aziende, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura e dell'attività aerospaziale.

ARTICOLO 9° - Recesso - Esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

ARTICOLO 10°

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

1. dimostri condotta etica o morale non confacente con l'immagine e le finalità dell'Associazione;
2. non rispetti le disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
3. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. si renda moroso del versamento della quota annuale.

ARTICOLO 11°

La deliberazione di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo deve essere espressamente motivata e comunicata per iscritto agli associati destinatari. Fa eccezione il caso previsto alla lettera d) del precedente art. 10 per il quale l'esclusione diventa automatica. L'esclusione diventa operante dalla sua iscrizione nel libro degli associati.

ARTICOLO 12° - Fondo comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi volontari o atti di liberalità concessi a favore dell'Associazione e dagli avanzi di gestione. Fanno parte del fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

ARTICOLO 13° - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo annuale da sottoporre a controllo del Collegio dei revisori dei conti e, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, presentarlo per approvazione all'Assemblea ordinaria degli associati.

ARTICOLO 14° - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 15° - Assemblee

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione spetta al Presidente dell'Associazione e deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della riunione tramite avviso agli associati con posta ordinaria o e.mail. Tale avviso dovrà contenere l'ordine dei giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero da altro associato designato dall'Assemblea.

ARTICOLO 16°

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. provvede all'elezione del Consiglio Direttivo formando una graduatoria con un numero di associati superiore almeno del 50% a quello dei membri da nominare;
3. provvede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti;
4. delibera su tutti gli altri aspetti attinenti l'attività dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
5. approva eventuali regolamenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo ovvero ne sia fatta richiesta scritta con gli argomenti da trattare da parte del Consiglio dei revisori dei conti o da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 17°

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando viene convocata per modificare le norme statutarie o per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 18°

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono regolarmente costituite in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione esse sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Nelle Assemblee ciascun associato può presentare una sola delega di altro socio qualificato al voto. Le delibere assembleari relative a tutti i punti riportati all'ordine del giorno sono valide a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti. Fanno eccezione quelle relative alle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

ARTICOLO 19° Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati ordinari, proporzionale al numero degli iscritti risultanti al momento della nomina come di seguito specificato:

1. fino a 25 soci: 3 membri;
2. fino a 40 soci: 5 membri;
3. fino a 55 soci: 7 membri;
4. oltre 55 soci: 9 membri.

Entrano a far parte del Consiglio Direttivo gli associati secondo la graduatoria indicata dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio Direttivo iniziale decadano dall'incarico essi saranno sostituiti dai primi che seguono nella lista stabilita

dall'Assemblea; questi ultimi resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Ove venga a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo inizialmente eletto questo si intende totalmente decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20° Consiglio Direttivo - Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari. Al Consiglio Direttivo, fra l'altro, spetta:

1. eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
2. attuare l'esecuzione delle delibere assembleari;
3. stabilire l'entità della quota associativa annuale in funzione dei programmi di attività;
4. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali;
5. compilare eventuali regolamenti interni;
6. deliberare in materia di ammissione ed esclusione degli associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
8. nominare i responsabili delle commissioni o dei gruppi di lavoro per i settori di attività su cui si articola l'attività dell'Associazione;
9. deliberare sull'adesione ad altre associazioni e sull'affiliazione ad enti, federazioni e cooperative che abbiano obiettivi analoghi e che siano caratterizzati dalla mancanza di fini di lucro;
10. nominare gli associati onorari dell'Associazione scegliendoli fra le personalità, enti o aziende, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura e dell'attività aerospaziale;
11. compiere ogni atto ritenuto opportuno allo scopo di garantire una sana e corretta amministrazione dei beni comuni.

ARTICOLO 21° - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i propri membri e dura in carica per tre anni senza limitazione di mandati. Al Presidente spettano la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, e previa delega scritta, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 22° - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti viene nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi, non necessariamente scelti fra gli associati, che restano in carica tre anni. Spetta al Collegio il controllo dell'amministrazione dell'Associazione, della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e della relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente cui spetta l'incarico di convocazione e di direzione dell'organo ai fini dell'adempimento dei doveri statutari.

ARTICOLO 23° - Presidente onorario

Il Dirigente scolastico pro tempore dell'ITI A. Malignani ricopre la carica di Presidente Onorario dell'Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni degli organi statutari.

ARTICOLO 24° - Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche associative sono gratuite. A seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo potranno venire riconosciuti idonei rimborsi spesa per gli associati eventualmente incaricati di attività o trasferte di esclusivo interesse associativo.

ARTICOLO 25° - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), affidata di norma al Segretario, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci e ai rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono venire messi a disposizione degli associati per la loro consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti sociali dovrà farsi carico delle spese relative.

ARTICOLO 26° - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento la stessa Assemblea dovrà nominare un liquidatore scegliendolo anche fra persone non associate. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui, con deliberazione dell'Assemblea, saranno devoluti a uno o più enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione. Fra gli enti ai quali può essere devoluta la liquidazione dell'Associazione si cita, a puro titolo di esempio, l'Istituto Tecnico Industriale A. Malignani, l'Aerodub d'Italia, l'Aeroclub Far East e l'ONFA.

ARTICOLO 27° - Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.